



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2015*

Oggetto: timbro professionale – normativa di riferimento – rilevanza pubblicistica.

Rispondiamo in merito alla notorietà, credibilità e affidabilità che il timbro professionale possa ottenere dalla committenza ed il valore legale del medesimo ai fini dell'esercizio professionale.

In via preliminare, è bene evidenziare sin d'ora che il timbro professionale è generalmente adottato da tutte le professioni regolamentate con atto volontario ed autonomo dei singoli ordini e collegi professionali ed ha il medesimo valore legale, indipendentemente dalla categoria professionale che lo adotti.

Infatti, la disciplina del rilascio e dell'uso del timbro professionale non soggiace ad una stringente normativa speciale, ma è materia rimessa alla piena ed ampia discrezionalità di ogni singolo Ordine o Collegio, essendo gli stessi in facoltà di regolamentare la vicenda come meglio loro aggrada.

Infatti, solo l'ordinamento notarile – al contrario di tutti gli altri ordinamenti professionali – prevede, richiede, obbliga e – oltretutto – sanziona l'utilizzo di un apposito segno di riconoscimento, denominato “*sigillo*” o “*segno di tabellionato*” (art. 18, n. 4, l. 16 febbraio 1913, n. 89: “*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*”), che il Notaio deve utilizzare nella produzione degli atti promananti dalla propria attività professionale.

A tal fine, in occasione di richieste analoghe rivolte dai Collegi italiani, stante la facoltà di autodisciplina dei singoli enti territoriali ed al solo fine di rendere uniforme ed immediata la conoscibilità della professione sull'intero territorio, in passato si è consigliato di fare riferimento alla disciplina di settore del sigillo notarile, contenuta agli artt. 18, 23, 40, 52 e 65 ss. della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, per ciò che concerne gli atti cui va apposto il sigillo, e agli artt. 37, 40, 41, 48 e 64 ss., del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (“*Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*”), in merito alle prescrizioni dimensionali e tecniche che il sigillo deve avere.

È il Collegio, quindi, che – attraverso il proprio Consiglio – può deliberare che gli iscritti facciano uso del timbro, regolamentandone l'utilizzo, ciò potendosi giustificare nel presupposto che lo stesso “*Albo professionale*”, nella teoria generale del diritto amministrativo, è universalmente riconosciuto quale documento che fa pubblica fede della possibilità di un soggetto di svolgere una determinata attività, ponendosi quale momento dichiarativo della competenza e professionalità acquisito dal singolo.

In questa dimensione, il timbro avrebbe il compito specifico di far conoscere ulteriormente l'avvenuta abilitazione professionale del singolo soggetto e, quindi, la legittimità della sua attività.

Peraltro, l'art. 45 del DPR 445/2000, consente l'autocertificazione per dichiarare, con ogni conseguenza anche penale per chi rende dichiarazioni false o mendaci, lo stato e la qualità personale o professionale dell'individuo.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*gennaio 2015*

Nel caso specifico, una delibera consiliare generalmente provvede ad ammettere la procedura e l'identificazione di un timbro professionale, stabilendone, tuttavia, modalità di utilizzo, dimensioni, evidenziando eventuali accorgimenti per evitare contraffazioni, nonché metodi di prevenzione per l'uso illegittimo di terzi del segno distintivo dell'attività del singolo professionista.

Pertanto, una volta che il timbro professionale sia adottato dal Collegio con atto deliberativo consiliare, esso sarà il segno distintivo “*ufficiale*” dei professionisti iscritti presso quell'albo professionale, realizzando la tutela dell'affidamento del terzo sulla esatta identificazione del professionista incaricato, comunicando di conseguenza le competenze professionali ad esso riconosciute dalla legge.

A tal fine, non esiste un timbro professionale “*Più*” credibile rispetto a quello utilizzato da altro ordine, dal momento che essi svolgono la medesima funzione, posto che non esiste un ordine o collegio professionale sovraordinato rispetto ad altro, ma esistono solo competenze professionali diverse, in quanto stabilite dalla legge.